



Roma, 13 Settembre 2019

Segr./MC/mn

Spett.li

- Comitati Regionali LND
- C.P.A. di Trento e di Bolzano
- Dipartimento Interregionale
- Dipartimento Calcio Femminile

e, p.c. CED LND

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Modifica IFAB alla Regola 5, punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio – art. 9, comma 5 C.G.S.

Per opportuna necessaria conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette la nota pervenuta in data odierna dal Segretario Generale della FIGC, inerente l'oggetto.

Si invitano gli Enti in indirizzo a voler prendere buona nota delle precisazioni contenute in tale lettera, comunicate a seguito di formale richiesta di chiarimenti avanzata anche dalla scrivente Lega.

La presente è inviata per conoscenza al CED della LND, affinché si attivi per adeguare i relativi sistemi informatici all'osservanza della nuova disciplina normativa.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Segretario Generale

Roma, 12 settembre 2019
Prot. 3670/SS 19-20
FIGC/Segreteria Federale

Spett.le
L.N.P. Serie A
Sede

Spett.le
L.N.P. Serie B
Sede

Spett.le
LEGA PRO
Sede

Spett.le
LND
Sede

Spett.le
Settore Giovanile e Scolastico FIGC
Sede

Ci riferiamo ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute alla Segreteria Generale della FIGC, in ordine alle modifiche introdotte dall'IFAB alla Regola 5, punto 3 e in particolare ai poteri e doveri dell'arbitro nell'ambito dell'adozione di provvedimenti disciplinari, ai fini dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 9, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sul punto si osserva che la richiamata normativa IFAB dispone che l'arbitro adotta nei confronti dei dirigenti (così come qualificati dalla Regola 3, punto 7, del Regolamento del Giuoco del Calcio) che non tengono un comportamento responsabile le sanzioni dell'ammonizione e/o dell'espulsione.

L'art. 9/5 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che i "tesserati" colpiti da ammonizioni vengano sanzionati con la squalifica per una gara alla V ammonizione e nel caso di recidiva si applica la progressione indicata dallo stesso comma.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Per quanto sopra si ritiene che il disposto dell'art. 9/5 del Codice di Giustizia Sportiva trovi applicazione anche alle sanzioni comminate dall'arbitro ai componenti la panchina.

Cordiali saluti,

Marco Brunelli